

■ Cara *l'Unità* sono dipendenti di un'azienda piccola azien- da presso cui lavorano circa 20-25 dipendenti lo lavoro da diversi anni ma soltanto da sei anni sono stato regolarizzato mentre precedentemente per oltre due anni ho lavorato in nero come collaboratore con una paga da fame. Posso farmi ricono- scere questi anni e chiedere la differenza di paga? La dit- ta dice che non è possibile perché sono trascorsi cin- que anni.

Lettera firmata, Roma

Non è dubbio che le richie- ste del lettore siano legittime avendo egli diritto al paga- mento delle differenze retri- butive nonché al riconoscimento dell'anzianità pre- gressa che ha notevole incidenza sul suo rapporto lavoro- rativo.

L'art. 18 L. n. 20/5/1970 n. 300 c.d. Statuto dei lavora- tori non consente l'estromis- sione del lavoratore dal pro- prio posto di lavoro se non in presenza di una giusta causa o di un giustificato mo- tivo per cui colui che viene licenziato ha diritto alla reintegrazione nella precedente attività lavorativa e al conseguente risarcimento del danno il lavoratore cioè, fruisce di una tutela reale che lo pone in condizione di parità - almeno teoricamente - con il proprio datore di lavoro e quindi non condizionato da alcun timore reverenziale in modo che possa rivendicare tutti i suoi diritti che non gli sono riconosciuti. Ciò, ovvia- mente, si ha in tutte quelle aziende che abbiano personale dipendente superiore alle quindici unità e pertanto sia applicabile nei loro confronti la predetta norma.

Ebbene in questo caso, es- sendo il prestatore di lavoro svincolato da qualsiasi con- dizionamento e ben potendo richiedere quanto in suo fa- vore è maturato, la prescri- zione di diritti stessi decorre anche durante il rapporto lavoro- rativo, ed il dipendente se deve rivendicare e far valere inadempienze legali e/o con-

LEGGI E CONTRATTI

filo diretto con i lavoratori

RUBRICA CURATA DA

Nino Raffone, avvocato Cdl di Torino, responsabile e coordinatore; Bruno Aguglia, avvocato Funzione pubblica Cgil; Piergianni Alleva, avvocato Cdl di Bologna, docente universitario; Mario Giovanni Garofalo, docente universitario; Enzo Martini, avvocato Cdl di Torino; Myranna Moshi, avvocato Cdl di Milano; Saverio Negro, avvocato Cdl di Roma.

Prescrizione e qualificazione del rapporto di lavoro

risponde l'avv. SAVERIO NEGRO

trattuali deve farlo nel periodo prescrizione che normalmente è di cinque anni e se, in detto periodo, nulla richiede con le modalità legalmente previste il suo diritto svincola e nulla in seguito

può pretendere. Se questa è la situazione, tipo diverso si appalesa il caso del lavoratore che non viene debitamente regolarizzato, facendo fittiziamente apparire il suo rapporto la-

vorativo quale autonomo, come nel caso in esame, oppure del tutto avulso dall'organizzazione aziendale come è nella maggior parte dei casi ebbene in questa situazione posto in essere attività

lavorativa subordinata - si deve aver riguardo alla configurabilità che le parti hanno dato del rapporto di lavoro, qualificandolo in un modo o nell'altro oppure non qualificandolo per nulla perché è proprio essa che consente al lavoratore dipendente di essere o meno svincolato dal timore che caratterizza i rapporti tra le parti e che quindi consente o meno al dipendente di rivendicare i diritti conculcati.

In altre parole (come ha avuto modo di affermare la Suprema corte ud. Cass. 10/8/1991 n. 9251) se l'imprenditore qualifica il rapporto lavorativo quale autonomo e non subordinato e pertanto non soggetto a quanto disposto dalla L. n. 300/1970, la situazione psicologica del lavoratore è caratterizzata da quel timore nei confronti del proprio datore di lavoro che gli impedisce di poter far valere i propri diritti e conseguentemente la prescrizione, in detto periodo, non decorre, ma incomincia ad estendersi i suoi effetti allorché muta lo stato psicologico del lavoratore e questi non ha alcun condizionamento che possa indurlo a non far valere i propri diritti.

Nella fattispecie in esame - come dicevamo - il lavoratore può rivendicare ogni suo diritto relativamente al periodo in cui il suo rapporto lavorativo era stato qualificato come autonomo, in quanto la prescrizione, in detto periodo, non decorreva e la prescrizione incomincia a decorre allorché il timore sia insussistente e la causa condizionante il suo comportamento sia venuta meno. Dal che si arguisce che il lettore non ha fatto valere i suoi diritti in quanto era qualificato lavoratore autonomo e non subordinato, e pertanto su di lui gravava il timore di essere estromesso dal suo posto di lavoro, con le conseguenti conseguenze dello stato di disoccupazione e della privazione di ogni fonte di guadagno.

Quando l'assegno di invalidità è trasformato in pensione di vecchiaia

Un mio amico ha avuto dal- l'Inps l'assegno di invalidità di 51 anni con 7 anni di contribu- ti versati. Ora sta arrivando ai 60 anni e gli hanno detto che l'assegno verrà trasformato in pensione di vecchiaia. È possibile ciò dato che non ha rag- giunto i 15 anni di contributi? E

se sì quanto avrà di aumento? **Sebastiano Di Chio** Napoli

La risposta è positiva. Infatti l'art. 1, comma 10, della legge 222/84 che disciplina l'assegno per invalidità stabilisce che i pe- nodi di godimento dell'asse-

PREVIDENZA

Domande e risposte

RUBRICA CURATA DA

Rino Bonazzi, Ottavio Di Loreto, Angelo Mazzieri e Nicola Tisci

gno nei quali non sia stata pre- stata attività lavorativa, si con- siderano utili ai fini del diritto per la pensione di vecchiaia. Poiché l'assegno è durato 9 an- ni, aggiungendosi ai sette già versati ai fini del diritto maturata una anzianità complessiva di 16 anni. Tuttavia, la pensione

continua ad essere calcolata su- gli anni relativi alla sola contri- buzione effettiva e figurativa per cui, dalla trasformazione del titolo della pensione, non varerà l'importo di quella co- calcolata. Un eventuale miglio- ramento della pensione può derivare dal diverso criterio per la integrazione al minimo in quanto cessa la limitazione all'importo dell'integrazione (per l'assegno di invalidità non può essere superiore all'importo della pensione sociale) mentre il limite di reddito per il diritto alla integrazione al minimo lo è. L'importo da integrare è non più a due volte l'importo della pensione sociale.

Da luglio i nuovi redditi e le nuove misure degli assegni familiari

Dal mese di luglio scatta l'ade- guamento dei livelli di reddito per il diritto e la misura dell'assegno per il nucleo familiare (istituito con l'articolo 2 del decreto legge 69/88 convertito con modificazioni, in legge

n. 153/88). Ricordiamo che «il reddito del nucleo familiare è costituito dall'ammontare dei redditi complessivi, assoggettabili all'IRPEF conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno e ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno successivo. Alla formazione del reddito concorrono altresì i redditi di qualsiasi natura ivi compresi quelli esenti da im- poste e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva se su- periori a lire 2.000.000. Non si

computano nel reddito i tratta- menti di fine rapporto comuni- que denominati e le anticipa- zioni sui trattamenti stessi nonché l'assegno previsto dal presente articolo. L'attestazione del reddito del nucleo fami- liare è resa con dichiarazione, la cui sottoscrizione non è sog- getta ad autenticazione e che l'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipenden- te è inferiore al 70% del reddito complessivo del nucleo fami- liare».

Ricordiamo che con l'artico-

lo 4 comma 14 del decreto legge 338/89 convertito con modificazioni, in legge 389/89 è stato stabilito che le somme corrisposte a titolo di arretrati per prestazioni di inte- grazione sanale riferite ad anni precedenti a quello di erogazione non sono compu- tate nel reddito ai fini dell'assegno per il nucleo familiare. Riportiamo un «prospetto con gli importi mensili dell'assegno per il nucleo familiare in corrispondenza dei vari scaglioni di reddito annuale» e al numero dei componenti il nu- cleo familiare valido per il pe- riodo luglio 1992-giugno 1993.

Permessi sindacali e controlli

■ Si segnala la sentenza della Corte di cassazione n. 4839 del 22/4/1992 che ha escluso in modo deciso che il datore di lavoro possa controllare se i permessi sindacali utilizzati dai delegati di fabbrica siano realmente impiegati dagli interessati in conformità con lo scopo perseguito.

La Corte si è rappresentata il problema di

uno svuotamento nella utilizzazione dei per- messi, ma ha concluso che ogni controllo si risolverebbe in una intrusione nella vita del sindacato, che è il vero fruitore e titolare del permesso. Spetta a quest'ultimo, evidente- mente, accertare che i permessi vengano utilizzati dai delegati nell'interesse dell'orga- nizzazione.

Straordinario e contratti di formazione

■ Qualche mese fa (L'Unità del 18/11/1991) riportava che il ministero del Lavoro con circolare 98/91 del 5/7/91 aveva ritenuto che il lavoro straordinario è compa- tibile con i contratti di forma- zione e lavoro, e ciò in quanto allo stesso si applica- no le disposizioni legislative e contrattuali che disciplina- no i rapporti di lavoro, e quindi anche la normativa ri- guardante il lavoro straordi- nario. Nella stessa scia si è posta ora l'Inps con la circo- lare n. 87 del 19/3/1992, che ribadisce pari pari quanto già sostenuto dal ministero. Con-

fessiamo che non riusciamo né a comprendere né ad accettare questa impostazione. È vero che i contratti di forma- zione e lavoro sono ora resi meno appetibili sul mercato sostituiti da altre forme più economiche per gli im- prenditori. Ma restano sem- pre convalidati, evidentemente con molta ingenuità, che il risparmio consentito da questo tipo di contratti sul costo del lavoro è giustificato solo dall'onere della formazione che grava sul datore di lavoro. Ora di formazione non si parla più. Si badi bene che vengono citate le circolari

del ministero del Lavoro e dell'Inps, e non la realtà, che porta a concludere che di formazione ne è stata fatta sempre ben poca. Il lavoratore quindi può svolgere lavoro straordinario, salvo che il costante e siste- matico ricorso al lavoro supplimentare non vanifichi del tutto l'aspetto formativo, come dice la circolare. È sufficiente quindi qualche su- perficiale direttiva al giovane, per non vanificare l'aspetto formativo. Il «nomen iuris» del contratto, come scrive l'Inps, così è salvo, la faccia no. □ NINO RAFFONE

Livelli di reddito (anno 1991) del nucleo familiare					N componenti il nucleo familiare									
valevoli per il periodo luglio 1992-giugno 1993					(in migliaia di lire)									
					Importo mensile (in migliaia di lire)									
A (1)	B (2)	C (3)	D (4)											
				1	2	3	4	5	6	7 e oltre				
Fino a 15 164	Fino a 17 691	Fino a 27 800	Fino a 30 327	60	90	160	230	300	370	440				
15 165	18 955	17 692	21 482	27 801	31 590	30 328	34 118	20	70	140	200	280	360	420
18 956	22 746	21 483	25 272	31 591	35 381	34 119	37 908	—	50	110	170	250	330	400
22 747	26 536	25 273	29 063	35 382	39 172	37 909	41 699	—	20	80	140	220	300	380
26 537	30 327	29 064	32 854	39 173	42 963	41 700	45 489	—	—	50	110	200	320	360
30 328	34 118	32 855	36 645	42 964	46 754	45 490	49 280	—	—	20	80	170	300	340
34 119	37 908	36 646	40 435	46 755	50 544	49 281	53 071	—	—	50	120	270	310	310
37 909	41 699	40 436	44 226	50 545	54 334	53 072	56 862	—	—	20	70	240	280	—
41 700	45 489	44 227	48 017	54 335	58 125	56 863	60 653	—	—	—	20	210	260	—
45 490	49 280	48 018	51 808	58 126	61 916	60 654	64 444	—	—	—	—	100	230	—
49 281	53 071	51 809	55 599	61 917	65 707	64 445	68 235	—	—	—	—	—	100	—
oltre 53 071	oltre 55 599	oltre 65 707	oltre 68 235	oltre 68 235	oltre 68 235	oltre 68 235	oltre 68 235	—	—	—	—	—	—	—

- Da applicare alla generalità dei richiedenti, con esclusione di quelli indicati nei successivi richiami.
- Per i richiedenti che siano nella condizione di vedovo/a separato/a legalmente, divorziato/a, celibe o nubile o in stato di abbandono.
- Da applicare ai richiedenti nel cui nucleo familiare siano compresi soggetti che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro, ovvero, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.
- Da applicare ai richiedenti che siano contemporaneamente nelle condizioni di cui ai precedenti richiami (2) e (3).
- L'ipotesi di unico componente il nucleo familiare riguarda i orfani minore o inabile titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente.



L'agenzia di viaggi del quotidiano

- La Russia degli scrittori
Armonie moscovite.
- Mosca e i suoi compositori
San Pietroburgo
il grande museo sul Baltico
- I parchi nazionali degli Stati Uniti
Golden West. (New York San Francisco)
- Los Angeles Las Vegas)
- Giordania. La storia, l'archeologia
e il golfo di Aqaba
- Il viaggio in India.
- Alessandro Magno e Gandhi
Itinerario cubano e Santo Domingo
- Il Perù archeologico e
la selva amazzonica
- Il fiume rosso
Viaggio in Vietnam (e Hong Kong)
- Cina Lungo la via della seta
Viaggio nelle riserve naturali cinesi
- Viaggi dal giugno ad ottobre 1992

Informazioni presso
"L'Unità Vacanze" Roma
Tel. 06 / 44490345
e le librerie Feltrinelli
di tutta Italia

Chiedete il nostro opuscolo e prenotate i nostri viaggi anche presso le agenzie che elenchiamo

TORVIAGGI - Turismo e vacanze

Corso Sommeiller, 19
10128 TORINO - Tel. 011/504142

VALVIAGGI - Turismo e vacanze

Corso Sura, 301
10098 RIVOLI (TO) - Tel. 011/9587296

COOPTUR LIGURIA - Agenzia di viaggi

Via XX Settembre, 37 int. 3/A
16121 GENOVA - Tel. 010/592658

COOPTUR VIAGGI

Via Gambalunga, 56
47037 RIMINI - Tel. 0541/50580

QUI «COOP» VIAGGI

Centro Borgo
Via M. E. Lepido, 186/3
40123 BOLOGNA - Tel. 051/406920

FELSINA VIAGGI E TURISMO

Via Guerrazzi, 19/E
40123 BOLOGNA - Tel. 051/235181

SOTTOVENTO VIAGGI

Via Mazzini, 40-41
40055 CASTENASO (BO) - Tel. 051/786890

ORINOCO VIAGGI E TURISMO

Via Cavina, 1
48100 RAVENNA - Tel. 0544/464630

ROBINSON «Agenzia di Imola»

Centro Leonardo
Viale Amendola, 129
40026 IMOLA (BO) - Tel. 0542/626640

ORVIETUR - Viaggi e turismo

Via Del Duomo, 23
05018 ORVIETUM - Tel. 0763/41555

PERUSIA VIAGGI

Via M. Angeloni, 68
06100 PERUGIA - Tel. 075/5003300

MARYTOUR - Viaggi e turismo

Via Ferdinando del Carretto, 34
80133 NAPOLI - Tel. 081/5510512

PEPE VIAGGI

Piazza Zanardelli, 30
70022 ALTAMURA (Ba) - Tel. 080/8711533

VIAGGI VENERI

Via C. Battisti, 76
47023 CESENA (Fo) - Tel. 0547/610990

Informazioni e prenotazioni presso "L'Unità Vacanze" Viale Ca' Granda, 2 (Ingresso Viale Fulvio Testi, 69) 20162 Milano
Telefon: 02 / 6423557 - 66103585
Fax: 02 / 6438140 - Telex 335257